

Se però, ad esempio, fra cento anni (*Commenti*)... è un po' lontana la data, avete perfettamente ragione.

Voci. Rifaremo la rivoluzione!...

MUSSOLINI, *presidente del Consiglio dei ministri.* Ho garantito solo per sessant'anni!

CAVAZZONI. Se ad esempio fra cinquanta o fra cento si volesse usare di questa legge, e senza bisogno di farne un'altra a carattere persecutorio, si potrebbe applicarla anche contro organismi o politici o sindacali i quali non hanno niente a che fare con quelle associazioni segrete delle quali e il Governo e la Camera si occupano in questo momento.

Mi sembra che se noi inseriamo nell'articolo 1 le stesse parole dell'articolo 2, delimitaremo esattamente i poteri della pubblica sicurezza, poichè, consentitemi che io vi dica che diversamente e malgrado tutta la buona volontà del ministro degli interni, sarà possibile esagerare nell'applicazione da parte dei funzionari locali.

Si tratta di funzionari, di uomini, e perciò soggetti come tutti a sbagliare.

Penso quindi che l'onorevole Rocco potrebbe benissimo accettare almeno questa mia modesta modificazione all'articolo 1 che implicitamente dovrebbe accontentare anche il collega onorevole Sansone.

PRESIDENTE. Onorevole Cavazzoni, formuli il suo emendamento per iscritto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BODRERO, *relatore.* Credo che il collega Cavazzoni possa essere tranquillizzato perfettamente quando rifletta che anzitutto le leggi migliori sono quelle che presentano una formula più semplice e più comprensiva; in secondo luogo egli può pensare anche questo: che per quel tanto che possano valere per l'ermeneutica della legge vi saranno sempre le relazioni parlamentari, quella presentata dal Governo e quella presentata dalla Commissione parlamentare che interpreteranno lo scopo precipuo della legge.

In secondo luogo poi vi è anche la considerazione che lo scopo dell'articolo 1 era quello di provvedere alle eventuali trasformazioni di società le quali erano una volta operanti in modo occulto e clandestino e che si trasformano in associazione operanti in modo palese.

Quindi è necessaria questa formula ampia e comprensiva in modo che l'autorità possa essere informata.

CAVAZZONI. Ma ci sono le leggi di pubblica sicurezza che danno già modo di intervenire se l'opera svolta da singole associa-

zioni contrasti coi supremi interessi della Nazione.

BODRERO, *relatore.* Ma allora non vi sarebbe bisogno di questa legge, se c'è la legge di pubblica sicurezza. Bisogna intendersi: chiarisca meglio il suo pensiero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della giustizia.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* Io confermo ancora una volta che questa legge è una legge contro le società segrete...

CAVAZZONI. Ma dica contro la massoneria!

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto.* ...ma per giungere a questo risultato, mi perdoni l'onorevole Cavazzoni, precisamente col minimo disturbo dei cittadini, noi abbiamo bisogno di definire le società segrete. L'articolo secondo, che parla delle società segrete, presuppone il primo; altrimenti noi andremmo incontro precisamente a quegli inconvenienti, che l'onorevole Cavazzoni vuole evitare, cioè a delle indeterminatezze, a delle pericolose indeterminatezze. Invece l'articolo primo è fondamentale in questo senso; stabilisce quali sono le società segrete senza definirle. Sono segrete quelle società, le quali non rispondono alle richieste dell'autorità di pubblica sicurezza o rispondono in modo incompleto o inesatto. Questa è una formula semplice, sicura, che non dà luogo ad arbitrî di nessun genere nè ad interpretazioni possibilmente cavillose.

Quando noi abbiamo stabilito all'articolo primo che queste, e non altre, sono le società segrete, all'articolo 2 possiamo parlare di società segrete, clandestine o che si nascondono in un modo qualunque dietro il segreto.

Se noi distruggiamo l'articolo primo e ci teniamo solo all'articolo 2, avremmo una dizione molto più vasta, molto più suscettibile di interpretazioni dubbiose, quindi molto più pericolosa.

L'articolo 2 presuppone il primo e non può reggersi senza l'articolo 1^o. Per queste ragioni prego l'onorevole Cavazzoni di non insistere nel suo emendamento, e, ove egli insistesse, prego la Camera di respingerlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sansone, insiste nel suo emendamento?

SANSONE. L'onorevole ministro mi ha attribuito una scarsa comprensione della portata dell'articolo 1. Modestamente credo di averlo compresa abbastanza; solamente non concordo con lui nel ritenere che nell'articolo 1 si definiscono soltanto le associa-